

Documento superato

Documento di ricerca n. 72

Invio in Consob della relazione di revisione e della scheda di controllo da parte della società di revisione

La Consob, con comunicazione n. 1025563 del 6 aprile 2001, ha rinnovato la richiesta, alle società di revisione, di predisporre e trasmettere la scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Nelle modalità di trasmissione si prevede che tale documento sia inviato dalle società di revisione entro i termini dettati dall'art. 96 del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999, cioè entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dell'emittente, e che tale invio è congiunto a quello della relazione che esprime il giudizio sul bilancio.

Tenuto conto di tale precisazione sul termine di invio della relazione, e sulla base dei chiarimenti ricevuti dalla Consob, si fa presente che l'indicazione in parola sostituisce la richiesta in precedenza formulata con comunicazione Consob n.83/01251 del 5 febbraio 1983, con la quale si richiedeva l'invio della relazione di certificazione sul bilancio delle società quotate entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea di approvazione del bilancio.

Le medesime nuove modalità di trasmissione (cioè entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) si applicano anche alle relazioni sui bilanci delle SIM, SGR e SICAV, società di gestione del mercato e società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Quanto sopra è in linea con i nuovi obblighi informativi stabiliti dai regolamenti attuativi del Testo Unico della Finanza, che non prevedono più l'invio di documentazione nella fase che precede l'assemblea di approvazione del bilancio.

Restano fermi in ogni caso gli obblighi di una immediata comunicazione alla Consob nei casi previsti dagli artt. 8, comma quattro, e 156, comma quattro, del Testo Unico della Finanza.

Sulla base di chiarimenti ricevuti dalla Consob si precisa inoltre che non devono essere trasmesse alla Consob le relazioni sui bilanci delle società controllate da emittenti quotati, in quanto le informazioni rilevanti ad esse relative risultano riflesse nella relazione sul bilancio consolidato dell'emittente, nonché quelle sui bilanci delle compagnie di assicurazione non quotate, sottoposte alla vigilanza dell'ISVAP.

Giugno 2001